

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2103/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1992

che indice una gara permanente per la fornitura alla Lituania di 60 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3861/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 339/92 della Commissione⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 3861/91 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per l'orzo accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 339/92, per la fornitura alla Lituania di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 60 000 t di orzo alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lituano di Klaipeda.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 60 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 87.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

Articolo 3

Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 60 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 339/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 luglio 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 13 agosto 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 339/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità lituane tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 8

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 51 ECU/t.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.